

human rights dialogue as a result of internal strife and disputes over controversial issues such as the equality of women. Nevertheless, Christianity can restore and further its influence through efforts to establish common ground on human rights among Christians, commit to the preservation of religious autonomy, and cultivate cooperation and respect in a multifaith society.

Thomas R. Pope reviews, "Religion, the Enlightenment, and the New Global Order," with John M. Owen IV and J. Judd Owen, as editors. Pope notes that work is a worthwhile read "as it reminds us to approach the task of spreading Western values with a certain healthy conservatism. It does an excellent job reemphasizing the nuances of such a project in both theory and practice." But, "the work frequently descends into an unwarranted pessimism, leaving the reader with the impression that the contributions of the Enlightenment are so bound to historical time and place that one begins to wonder if any lessons at all can be drawn from the great philosophic movement."

If you have not yet picked up your copy of *Fides et Libertas* you may read it for free at www.irla.org website.

BARRY W. BUSSEY

MACRÌ, Gianfranco, PARISI, Marco, TOZZI, Valerio, *Diritto e religione*, Plectica ed., Salerno, 2011, 143 pp.

Il libro, piccolo per mole ma denso di contenuti, ha origine in una affermata Scuola del diritto ecclesiastico italiano, guidata, con passione e competenza, da Valerio Tozzi, cui afferiscono gli altri collaboratori del volume, Gianfranco Macrì e Marco Parisi.

Il lavoro è pertanto espressione e risultato di un metodo, originale e condiviso, sia nella stesura a più mani (frutto di una collaborazione accademica davvero esemplare), sia, più specialmente, nella illustrazione, usata in tutte le pagine del libro, degli elementi di specificità e dei criteri metodologici tipici che, giustamente secondo gli autori, sono propri del Diritto ecclesiastico (p.9).

Dico subito che questo "esperimento a fini didattici" (p.7) mi sembra ben riuscito, tanto da poterlo apprezzare molto di più di quanto, nella sopraccopertina del libro viene semplicemente presentato come "una introduzione allo studio della disciplina giuridica italiana dei fenomeni religiosi". La ragione principale ne è – a mio avviso – la consapevolezza critica di Tozzi e dei suoi allievi, unita a una conoscenza precisa della materia trattata, di quale debba essere la funzione del giurista, "che deve operare nel senso dell'equilibrio del sistema, con tutta la ricchezza della attualità dello svolgimento del suo compito, ma con i limiti della fallibilità dell'uomo" (p.84).

Questa intelligenza e sensibilità ermeneutiche si riverberano sul taglio e sul contenuto stesso del libro che, a più voci (ma di base e di indirizzo prevalenti è naturalmente la parte svolta dal Maestro), si propone (pp.7-8) almeno quattro risultati: il superamento della vecchia dizione della disciplina come Diritto ecclesiastico, privilegiando quella, assunta a titolo stesso del volume: *Diritto e religione* (ma, nell'ormai necessario rinnovamento terminologico, io continuo a preferire quella di Diritto delle religioni); la ricerca di un suo 'respiro' sovranazionale, assicurato in particolare dalla acquisita veste europea (illustrata specialmente nei due capitoli, di diritto sostanziale, di Macrì: *Vincoli sovra-nazionali e produzione normativa*, pp.57-61 e *Diritti umani*,

libertà religiosa e ruolo delle organizzazioni religiose nella nuova governance europea, pp. 100-108 e, sul versante giurisprudenziale, specie della Corte di Strasburgo, in quello di Parigi: *Affermazione di principi in materia religiosa nella giurisprudenza delle Corti di Strasburgo e del Lussemburgo*, pp.109-126); la trattazione approfondita e lo svolgimento dell' assunto, parimenti di fondo, dell'intero volume: doversi dare per scontato il superamento della mediazione delle confessioni religiose perché, altrimenti, il singolo risulterebbe titolare in questo ambito di soli diritti riflessi. Il fenomeno religioso, giustamente ricondotto da Tozzi non solo ad atti tipici, ma a "fattore qualificativo di molti comportamenti dell'uomo" (p.11) ha, nell'uomo appunto, il suo ineliminabile interprete, sì che intorno alla assicurazione e tutela della libertà e uguaglianza religiose del singolo consociato si giocherebbero i profili giuridici generali dell'ordinamento statale in materia ecclesiasticistica – specialmente di quello costituzionalizzato nel '48. Molto sicura e netta al riguardo è infatti la tesi dell'Autore (p.12): la religiosità è presa in considerazione dalla nostra carta costituzionale, obbedendo ai principi del pluralismo, della uguaglianza, della libertà.

L'ultimo, rilevante profilo metodologico che il libro assume, è quello *de iure condendo*, rivendicato con forza quale compito dello studioso e del docente (p.8); motivato, nel caso, dal fermo giudizio che il disegno costituzionale italiano in materia religiosa non ha avuto "piena attuazione" (p.12) e che, pertanto – come si vedrà più dettagliatamente in seguito – sia necessaria per la disciplina dell'intera materia una Legge generale sulle libertà religiose.

Detto degli interessanti aspetti metodologici del lavoro, si può passare ad analizzare – sia pure sinteticamente – gli ancora più incisivi contenuti.

V'è, anzitutto, un *excursus* storico, che nella Parte prima, dedicata alla "Storia e principi della disciplina giuridica civile del fenomeno religioso", abbraccia, ad opera di Tozzi, "Il fenomeno religioso durante il liberalismo ed il fascismo" (pp.17-36) e "La democrazia repubblicana e il fenomeno religioso" (pp.37-46). Qui, forse, il ragionevole principio, sopra indicato, della priorità del credo individuale rispetto al comportamento comunitario religioso non è, a mio avviso, del tutto storicizzato: così che, soprattutto nelle pagine sulla politica concordataria e sui suoi contenuti, certo meno attenti a posizioni individuali, è dato di percepire una sofferta antipatia antichiesastica, un poco dimentichi che se la Chiesa cattolica con il concordato del '29 si faceva in qualche misura 'collaboratrice' del regime dittatoriale, rivendicava pur sempre spazi di libertà. Certo, prevalentemente, di quella *ecclesiae* soltanto, l'unica, del resto, allora compatibile con il governo fascista.

Non saprei pertanto dissociarmi dal giudizio storico che Tozzi dà del fascismo e di quel periodo della politica ecclesiastica nazionale (p.33): "Progressivamente i diritti civili e politici degli italiani vennero ristretti o annullati nella *nuova socialità fascista*; vennero meno i diritti della persona e la libertà religiosa, in favore del *modello dei diritti riflessi*. La fede delle persone (se ortodossa) cessò di essere un diritto per diventare manifestazione di appartenenza alla patria, espressione del carattere nazionale e identificata con i voleri dell'autorità ecclesiastica, cui venne affidata la rappresentanza istituzionale degli interessi e dei bisogni delle persone; la religione divenne nuovamente un problema di relazioni tra Stato e Chiesa cattolica".

Nello svolgimento della politica ecclesiastica nazionale, di stampo liberale, trovo poi di particolare rilievo l'interpretazione che Tozzi dà di alcune importanti leggi di quel periodo (da quella Rattazzi del 1855 sugli enti religiosi di utilità sociale, a quella Casati 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, e, finalmente, a quella Crispi sulla

assistenza e beneficenza) nelle quali legge – al tutto giustamente – “le prime basi dell’ampliamento dei compiti politici dello Stato di diritto” (p.25), un “generale assoggettamento alla disciplina statale di tutti gli aspetti della vita sociale” (p.28), sino a poter parlare di una vera e propria prima regolamentazione dei c.d. servizi sociali.

L’architrave del pensiero giuridico di Valerio Tozzi, che dalla materia ecclesiasticistica trascende alla teoria generale stessa del diritto, è robustamente illustrato nelle dense pagine (pp.37-47) dedicate a “La democrazia repubblicana e il fenomeno religioso”. Qui (p.38), netta è l’affermazione che la persona è il fondamento dello Stato costituzionale – del resto ispirato, insieme al pluralismo e alla democrazia, al principio personalista – e di ogni suo potere; che, pertanto, “la persona umana diviene l’oggetto diretto dell’attenzione dell’ordinamento e [che] la socialità dell’uomo, anche in materia religiosa, viene riconosciuta come sua dimensione normale, da tutelare al pari dell’individualità”. Vi sarebbe qui – come è evidente – da individuare e delimitare il terreno del discorso giuridico tra i due poli, di pari importanza, complementari e integrativi l’uno dell’altro, meritevoli di pari apprezzamento: quello della individualità della persona (*uti individuus*) e quello della sua socialità (*uti socius*), che per la propria piena affermazione abbisogna della comunità in cui vive.

Il settore del religioso, la “religiosità come comportamento umano”, bene costituzionalmente protetto e giustamente collocato da Tozzi tra i diritti inviolabili dell’uomo (art.2 cost.), non esisterebbe infatti senza la *religio*: la sua dimensione sociale, comunitaria-comunione per la Chiesa del Vaticano II. Faccio solo un esempio, ancora per la Chiesa cattolica, che mi sembra probante: la persona del *christifidelis* è tale (can.96) solo mediante il battesimo; ma questo – come sacramento – è espressione tipica di una organizzazione istituzionale della fede, che la Chiesa appunto è. È certamente vero che vi sono forme di credo religioso solo individuali, di un dialogo solitario dell’uomo con un Essere supremo; ma altrettanto vero – anzi, più frequentemente tale – che il pensiero e la fede religiosi necessitano e si coltivano in un humus societario, dentro una chiesa o una confessione religiosa. La fede del credente, vissuta in modo solitario o individualistico, corre invero più frequentemente il rischio di assopirsi, di confondersi, di sparire; nella comunità dei credenti, in comunione con gli altri, invece si solidifica, rinvigorisce, trova forza ed esempio.

Forse anche per la diversa prospettiva adottata, Tozzi può invece concludere (p.38) che “ne consegue una tutela diretta dei bisogni dell’individuo e una tutela delle formazioni sociali nelle quali si realizza la personalità umana, diretta ma strumentale al bene primario, che è appunto la tutela della persona umana stessa”.

Su questi presupposti, diventa allora conseguente tacciare il testo costituzionale stesso di scarsa coerenza, negli artt. 7 e 8 che propongono il sistema pattizio, concordatario o per intese, con quello più diretto, tra i cittadini e l’ordine statale, dettato specialmente negli artt. 2, 3, 19 e 20 cost., si da potersi lamentare dall’Autore (p.40) come si sia indebitamente realizzato “un settore separato del *progetto costituzionale di disciplina del fenomeno religioso*, riservato alla Chiesa e alle principali organizzazioni religiose” e, conseguentemente, imputare alla dottrina ecclesiasticistica italiana degli anni ‘60 e ‘70 (p.42) la estrapolazione di singoli principi costituzionali e, dunque, la incapacità ad “un’analisi organica del sistema dei principi” e ad una “articolata analisi degli assetti [costituzionali] proponibili in positivo”.

Coerenza di impostazione metodologica ed uguali posizioni dottrinali si incontrano nelle lucide pagine di Gianfranco Macrì, nei capitoli del libro menzionati *supra*. Dopo avere sapientemente illustrato (pp.57-61) il principio della applicabilità diretta e

della supremazia del diritto comunitario su quello nazionale, l'Autore – che bene documentata la “costruzione dell'Europa e l'evoluzione degli Stati” (pp. 47-56), dando in tal modo conto, compiutamente, dello ‘spirito’ e della politica di un diritto ecclesiastico europeo, che ormai si affaccia sull'orizzonte della nostra Unione continentale – rivendica alla Carta europea dei diritti fondamentali (Nizza, 2000) il ruolo di “una manifestazione concreta di una dimensione nuova del ‘costituzionalismo europeo’”, che riguarda “ogni uomo” e che “assume esplicitamente [...] il principio della indivisibilità dei diritti” (p.102). Per Macrì, a ragione (p.103), *l'identità* europea ritrova, così, nel ‘super valore’ della dignità umana, “il suo ‘nucleo duro’ costituzionale in vista della costruzione della *nuova casa comune*”.

Premesso, poi, che nella visione politica e nella dimensione giuridica del fenomeno sociale religioso organizzato v'è, a livello europeo, “un *modus operandi* per fare dialogare le varie parti e per ascoltare ‘chi sta in basso’” e, ancora, del tutto giustamente, che la Carta costituzionale europea parla ormai, con chiarezza, il linguaggio dei diritti “sempre più esigenti e ‘insaziabili’” (pp.104-105), la coerente conclusione dell'Autore è che la *new governance* europea muova dai bisogni religiosi dell'uomo, “collocando sullo sfondo le diverse forme organizzate delle religioni, che sono, anch'esse, portatrici di bisogni, ma non necessariamente coincidenti con quelli dei rispettivi seguaci” (p.107).

La dimostrazione della validità dell'affermazione che le fonti normative europee e la giurisprudenza, cui è appunto affidata la *judicial cross examination* (Weiler) dei diritti fondamentali, riconoscono “innanzitutto, *diritti* alle persone, senza ipotizzare convenzioni o norme di protezione particolare per le chiese” (p.107) è affidata alle persuasive pagine di Marco Parisi (pp.109-126), che corroborano esemplarmente la tesi in un orizzonte culturale più vasto, riuscendo a dimostrare, in modo convincente, come il processo di integrazione europeo si sia mosso da una prima “caratterizzazione mercantile” per approdare alla necessaria “consapevolezza giuridica della protezione delle libertà individuali della personalità umana” (p.121) e, dunque, alla creazione di un reale ‘spazio comune europeo dei diritti’ (p.126).

Le tesi di fondo del volume sono dettate e sviluppate soprattutto nelle pagine di Valerio Tozzi, più specialmente nel capitolo centrale su “Il progetto di disciplina del fenomeno *religioso* nella Costituzione italiana del 1948” e in quelle, conclusive (pp.127-143), volte particolarmente a considerazioni sulla politica ecclesiastica del nostro Paese e alle prospettive di *ius condendum*.

L'Autore riconosce che il nostro assetto costituzionale delle fonti in materia di religione fonda su due sottosistemi: quello della libertà religiosa, da interpretare storicamente e, pertanto, dinamicamente, e quello sui rapporti confessioni religiose - Stato.

Mentre i due sottosistemi, puntualmente codificati nella carta costituzionale, si vorrebbero di pari valore, Tozzi lamenta che nella storia e nella politica, oltre che nella maggioritaria dottrina ecclesiasticistica italiana del passato, si sia dato un prevalente – se non esclusivo – peso alla tesi della specialità costituzionale dei rapporti tra Stato e Chiesa, che avrebbe finito con l'avere una “funzione ‘sovversiva’ del disegno generale della Costituzione” (p.78). Arriva anzi a sostenere che con “il consolidamento della cultura democratica” nel nostro Paese, nulla vieterebbe che si superi il modello della legislazione contrattata (p.91).

È doveroso costatare la ricchezza delle stringenti considerazioni che Tozzi reca a sostegno della sua tesi, che fondamentalmente poggia sulla convinzione – richiamata supra – della *attualità* dello svolgimento del compito del giurista.

Dal canto mio, che pure apprezzo, oltre a sinceramente ammirare, la passione civile che muove l'Autore, mi appello ai limiti della "fallibilità dell'uomo", che pure Tozzi, con grande onestà e sensibilità intellettuali, riconosce presenti nel giurista (p.84), per interrogarmi sul se l'auspicato quadro ermeneutico, proiettato giustamente sul futuro, non trascuri troppo il peso della storia e della realtà sociale del presente, nel nostro Paese almeno, in cui il fenomeno religioso è stato vissuto, e lo è ancora, prevalentemente all'interno delle chiese e delle confessioni religiose.

Non mi dilungo sul punto, ma osservo che la chiara ma radicale posizione dell'Autore nasce soprattutto dalla lettura ch'egli offre dell'altro pilastro del nostro assetto costituzionale in materia religiosa: quello, cioè, delle libertà (e uguaglianza) religiose, ch'egli collega – necessariamente – alla singola persona: ma a una persona tendenzialmente isolata, solipsistica, del tutto disancorata da ogni appartenenza confessionale.

Il punto nevralgico dell'intero lavoro è infatti, a mio avviso, quello della *appartenenza confessionale*. Tozzi ricorda giustamente (p.77) come "il rapporto di appartenenza di ciascuno ad un gruppo religioso [sia] fenomeno flessibile e mutevole", ma stenta a riconoscermi (p.70) qualsiasi "manifestazione di pubblica identità" (contra, S. Ferrari) e pur assumendo, con la consueta chiarezza, che "l'esigenza dell'equilibrio tra l'autonomia del gruppo e la tutela della libertà del singolo va ricercata dall'interprete" (*ivi*), non manca di spostare l'asse dell'equilibrio nel rapporto persona – comunità a favore della prima soltanto, quando conclude (p.79) che il sistema della tutela delle confessioni religiose e dei loro rapporti con lo Stato "andrebbe collocato in funzione integrativa e strumentale, rispetto al principio generale della più ampia garanzia della tutela e promozione della libertà religiosa individuale e collettiva in ogni sua forma".

Né con qualche marginale incoerenza, almeno rispetto al diritto di libertà di coscienza rappresentato dalle diverse forme di obiezione, rispetto alle quali si imputa – crederei impropriamente – una minore osservanza del principio costituzionale di solidarietà (pp.81-82).

L'Autore rivendica, da par suo, che l'intera materia dei diversi fenomeni religiosi debba, oggidì, essere ormai disciplinata da una Legge generale sulle libertà religiose (ma io continuo a pensare che sia tecnicamente più preciso parlare di libertà religiosa, essendo le diverse sue estrinsecazioni null'altro che un modo pratico di esercizio di un unico e unitario diritto di libertà), che sappia muoversi in maniera costituzionalmente corretta tra il principio di laicità e quello di sussidiarietà (p.130).

Reclama (*ivi*) – non saprei, qui, dargli torto – che il sottosettore costituzionale di disciplina del rapporto Stato-confessioni religiose sia stato interpretato "in una linea di eccessiva continuità con il passato": "non è ancora letto in maniera coerente e coordinata nel più ampio ambito del progetto costituzionale, dovrà dunque operare la reclamata Legge generale, che regoli (p.137) "in maniera uguale il diritto individuale e collettivo di professione di fede religiosa". Anche se Tozzi stesso riconosca poi che la disciplina *collettiva*, emanata unilateralmente dallo Stato, non può che cozzare con la necessaria osservanza dell'altro pilastro costituzionale, il rapporto bilaterale con le confes-

sioni: egli sottolinea infatti (ivi) che una tale legge “dovrà presentare i raccordi (non saranno, così, intese?) con le singole confessioni”.

Valerio Tozzi ha forza e chiarezza, intellettuali e tecnico-giuridiche, nel presentare e difendere la sua tesi di fondo e nel propugnare una visione nuova del diritto ecclesiastico italiano, che potrebbe riassumersi (p.142) nella rivendicazione della *strumentalità* dell’attenzione istituzionale alle organizzazioni religiose rispetto al fine primario della *promozione della persona umana*.

Si rende peraltro conto che il cammino della legislazione ordinaria, applicativa dei principi costituzionali – ai quali, non a caso, adatta il ‘modello di enunciazione *aperta*’, per cui “sono suscettibili di interpretazione e attuazione in maniera relativamente flessibile, onde dare loro contenuti adeguati a seconda delle condizioni politiche e ambientali nei quali vengono invocati” (p.63) – è ancora lungo e difficoltoso. Resta il merito, per l’Autore e la sua scuola, di avere proposto l’interrogativo, e di avere provato a dare una meditata risposta, se “in una società pluralista e multi-culturale, fondata sul principio dell’universalità della dignità della persona umana e del radicamento dei *diritti inviolabili dell’uomo*, ivi compresa la libertà religiosa, [sia] ancora accettabile che i rapporti sociali a carattere religioso siano disciplinati da leggi civili che perpetuano il modello dei *diritti riflessi*, tutelando la libertà religiosa della persona prevalentemente attraverso il *patronage* delle confessioni religiose” (p.135).

Le dense e chiare pagine di questo libro argomentano per una risposta negativa. Il loro pregio è nella nitidezza, anche espositiva, delle molte ragioni in questa direzione, illustrate attraverso un coerente filo conduttore, che unisce, in una appassionata ricostruzione unitaria, passato e futuro del diritto ecclesiastico italiano.

RINALDO BERTOLINO

PEÑA, Carmen (ed.), *Retos del Derecho Canónico en la sociedad actual. Actas de las XXXI Jornadas de Actualidad Canónica*, Dykinson, Madrid, 2012, 359 pp.

El libro que ahora recensionamos, editado por la Secretaria de la Asociación Española de Canonistas, Prof. Carmen Peña García, recoge las Actas de las Jornadas de esta Asociación, celebradas la semana de Pascua de 2011 en la Universidad Pontificia Comillas, sede de la Asociación y lugar de celebración de las Jornadas. Comienza la edición con una nota de presentación realizada por la propia editora y con el discurso inaugural pronunciado por el Presidente de la Asociación, D. Jorge Otaduy.

Como la Prof. Peña indica en su presentación, se han abordado temas de candente actualidad en la Iglesia y en nuestra sociedad civil, desde la vertiente del Derecho de la Iglesia y, por ello, intervienen ponentes de gran prestigio profesional: profesores de universidades civiles y eclesiásticas españolas e italianas, magistrados civiles y jueces y defensores del vínculo de tribunales eclesiásticos.

La obra está dividida en cuatro secciones temáticas: I. El tratamiento penal de los delitos cometidos por clérigos; II. Matrimonio y causas de nulidad matrimonial; III. Estudio de otras novedades canónicas; IV. Novedades normativas y jurisprudenciales del año 2010. Seguiremos el orden de las mismas.

I. EL TRATAMIENTO PENAL DE LOS DELITOS COMETIDOS POR CLÉRIGOS.